



PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Programmazione Integrata, Turismo,
Cultura e Ambiente



Sondrio, 16 novembre 2010

AUTORIZZAZIONE n. 246/2010

Società CA Costruzioni Antonioli di Bormio s.r.l. con sede legale in Lissone (MB), Via Fratelli Cairoli n. 17 e insediamento produttivo in Lovero (SO), Via al ponte n. 5.
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Lovero (SO), via al ponte n. 5.
Art. 210 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA E AMBIENTE

PREMESSO che la ditta CA Costruzioni Antonioli di Bormio s.r.l., con sede legale in Lissone (MB), Via Fratelli Cairoli n. 17 e insediamento produttivo in Lovero (SO), Via al ponte n. 5 ha presentato in data 18.12.2009 la richiesta di autorizzazione, registrata al protocollo generale al n. 277 dell'8.1.2010, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

CONSIDERATO che a seguito di due conferenze di servizi, tenutesi rispettivamente nelle giornate del 5 maggio e dell'11 giugno 2010, i rappresentanti degli enti convocati hanno unanimemente ritenuto l'istanza non accoglibile;

CONSIDERATO ALTRESI' che la Provincia ha emesso, con determina dirigenziale n. 1261 del 4 agosto 2010, la conclusione del procedimento amministrativo denegando al contempo la richiesta autorizzativa in questione;

VISTA la nuova istanza, presentata dalla Ditta in data 15.7.2010 e registrata al protocollo generale al n. 30722 del 1° settembre 2010, inerente la medesima richiesta di autorizzazione per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ma ubicato in sito diverso, posto a poche decine di metri di distanza, rispetto a quello previsto nella domanda denegata;

CONSIDERATO che la Ditta è stata autorizzata dalla Provincia di Sondrio, con provvedimento n. 87/10 del 24.5.2010, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sull'intero insediamento produttivo della stessa Ditta che risulta comprensivo anche di un impianto di betonaggio e lavorazione materiali inerti collocato a breve distanza del centro di recupero e deposito di rifiuti proposto nella prima e nella seconda istanza;

Autor CA Antonioli 2010

Settore Programmazione Integrata, Turismo, Cultura e Ambiente
Corso XXV aprile 22 - Sondrio tel. (0342) 531.111 - fax (0342) 531.688
Indirizzi Internet: <http://www.provincia.so.it> E-mail: informazioni@provincia.so.it





VISTA la conferenza di servizi convocata il giorno 12 ottobre 2010 presso la Provincia di Sondrio, cui hanno partecipato il Comune di Lovero, l'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio e la Ditta istante;

CONSIDERATO che le risultanze della conferenza sono state positive ed è stato espresso parere unanime favorevole con la prescrizione di trasmettere l'aggiornamento degli elaborati progettuali così come risulta dal verbale del consesso;

PRESO ATTO delle integrazioni inoltrate dalla Ditta, registrate al protocollo generale al n. 36141 del 19.10.2010, che rispondono alle osservazioni formulate dai rappresentanti degli enti presenti alla conferenza di servizi;

RISCONTRATO che dall'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono quelle riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare alla Provincia è stabilito, secondo i criteri per la quantificazione dell'importo stabiliti dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, in € 30.556,66 ed è relativo a:
Messa in Riserva di 530 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 9.361,28 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
Recupero di un quantitativo di 800 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 21.195,38;
- la valutazione al rilascio dell'autorizzazione è favorevole;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti degli artt. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- le D.G.R. 1.10.2001 n. 6281 - 25.1.2002 n. 7851 - 21.6.2002 n. 9497;

Autor CA Antonioli 2010

Settore Programmazione Integrata, Turismo, Cultura e Ambiente
Corso XXV aprile 22 - Sondrio tel. (0342) 531.111 - fax (0342) 531.688
Indirizzi Internet: <http://www.provincia.so.it> E-mail : informazioni@provincia.so.it





AUTORIZZA

la Ditta CA Costruzioni Antonioli di Bormio s.r.l. con sede legale in Lissone (MB), Via Fratelli Cairoli n. 17 e impianto in Lovero (SO), via al ponte n. 5, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde ai sensi delle dd.g.r. n. 6281/01, n. 7851/02 e n. 9497/02 e per gli effetti degli artt. 208/210 del D.Lgs. 152/06:

alla realizzazione ed alle gestione dell'impianto per l'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, come meglio descritte nell'Allegato A alla presente autorizzazione;

con le seguenti prescrizioni:

- a. viene stabilita in 10 anni la durata della presente autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti e pertanto sino al 16 novembre 2020; l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. l'esercizio delle operazioni di recupero potrà essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che la Ditta dovrà presentare alla Provincia di Sondrio, al Comune di Lovero ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio;
- c. l'importo della garanzia fidejussoria che la Società deve prestare a favore della Provincia di Sondrio è stabilito, secondo i criteri per la quantificazione degli importi fissati dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, in € 30.556,66 ed è relativo a:
 1. Messa in Riserva di mc 530 di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 9.361,28 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 2. Recupero di un quantitativo fino a 800 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 21.195,38;La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;
- d. la griglia di scolo delle acque decadenti dalla platea in cls dovrà sempre garantire la propria funzionalità di convogliamento alla vasca di raccolta e di sedimentazione e che pertanto dovrà essere mantenuta adeguatamente pulita;

Autor CA Antonioli 2010

Settore Programmazione Integrata, Turismo, Cultura e Ambiente
Corso XXV aprile 22 - Sondrio tel. (0342) 531.111 - fax (0342) 531.688
Indirizzi Internet: <http://www.provincia.so.it> E-mail : informazioni@provincia.so.it





- e. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera c., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato A alla d.g.r. 19.11.2004 n. VII/19461, comporta la revoca del provvedimento come previsto dalla stessa delibera;
- f. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui alla lettera c.;
- g. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- h. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Società ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A., Dipartimento di Sondrio;
- i. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- j. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- k. il presente atto viene comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Lovero ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Sondrio;

Sondrio, 16 novembre 2010



IL DIRIGENTE
Evaristo Pini

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Autor CA Antonioli 2010

Settore Programmazione Integrata, Turismo, Cultura e Ambiente
Corso XXV aprile 22 - Sondrio tel. (0342) 531.111 - fax (0342) 531.688
Indirizzi Internet: <http://www.provincia.so.it> E-mail : informazioni@provincia.so.it

Ditta: CA Costruzioni Antonioli di Bormio s.r.l.
Sede legale: Lissone (MB), Via Fratelli Cairoli n. 17
Ubicazione impianto: Lovero (SO), Via al ponte n. 5

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 l'impianto occupa una superficie di 5.404 mq, censita al NCTR del Comune di Lovero (SO) al foglio n. 16, mappali n° 20 (parte), 21 (p.), 22 (p.) e 23 (p.) ed è di proprietà;
- 1.2 la suddetta area ricade in zona "E1 agricola ordinaria a prato", così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Lovero (SO);
- 1.3 vengono effettuate operazioni di:
- Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;
 - Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- a) Messa in Riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata all'aperto su superficie impermeabilizzata (zone 1, 2 e 3);
 - b) Recupero di rifiuti speciali effettuato all'aperto su superficie impermeabilizzata (zone 1 e 3);
 - c) Deposito temporaneo rifiuti provenienti dal processo di recupero (zona 4);
 - d) Deposito Materie Prime Seconde prima delle analisi (zona 5);
 - e) Deposito Materie Prime Seconde dopo le analisi (zona 6);
- 1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R5) di rifiuti speciali sono i seguenti (come da allegati progettuali):
- zona 1) e 3) superficie mq 225 volume 500 mc;
 - zona 2) superficie mq 18 volume 30 mc;
 - zona 4) superficie mq 18 volume 30 mc;
 - zona 5) superficie mq 181 volume non determinabile
 - zona 6) superficie mq 1.138 volume non determinabile
- 1.6 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di Recupero e Messa in Riserva è pari a 860 t/anno;



1.7 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

CER	Denominazione rifiuto	R5	R13
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi di quelli di cui alla voce 010407	x	x
010410	Polveri e residui affini diversi di quelli di cui alla voce 010407		x
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi di quelli di cui alla voce 010407	x	x
150101	Imballaggi in carta e cartone		x
150102	Imballaggi in plastica		x
150103	Imballaggi in ferro		x
150104	Imballaggi metallici		x
150105	imballaggi in materiali compositi		x
150106	imballaggi in materiali misti		x
150107	Imballaggi in vetro		x
150109	Imballaggi in materia tessile		x
170101	Cemento	x	x
170102	mattoni	x	x
170103	Mattonelle e ceramica	x	x
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	x	x
170201	legno		x
170202	vetro		x
170203	plastica		x
170302	Miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 17 03 01	x	x
170401	Rame, bronzo, ottone		x

Autor CA Antonioli 2010

Settore Programmazione Integrata, Turismo, Cultura e Ambiente
 Corso XXV aprile 22 - Sondrio tel. (0342) 531.111 - fax (0342) 531.588
 Indirizzi Internet: <http://www.provincia.so.it> E-mail : informazioni@provincia.so.it



6

CER	Denominazione rifiuto	R5	R13
170402	alluminio		x
170403	piombo		x
170404	zinco		x
170405	Ferro e acciaio		x
170406	stagno		x
170407	Metalli misti		x
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		x
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	x	x
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	x	x
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi di quelli di cui alla voce 17 07 01	x	x
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	x	x
200202	Terra e roccia	x	x

2. Prescrizioni di carattere generale

- 2.1 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;



- 2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.5 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.6 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06;
- 2.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.
3. Piani
- 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale
il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.
- 3.2 Piano di emergenza
prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

